

Avv. TOMMASO GALLETTI
Via G. Oberdan 35/b, 58100 Grosseto
Tel. 0564/071704 - Fax 0564/1881267
E-mail avvtommasogalletti@gmail.com
PEC tommasogalletti@pec.ordineavvocatigrosseto.com

TRIBUNALE DI GROSSETO

N. 1667/23 R.G.A.C.

(*udienza del 17.1.24 Giudice Dr. Giulio BOVICELLI*)

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

COMUNE DI GROSSETO (C. F.: 00082520537), in persona del Sindaco in carica pro-tempore Antonfrancesco VIVARELLI COLONNA, con sede in Grosseto, P.zza del Duomo, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via G. Oberdan 35/B, presso e nello studio dell' Avv. Tommaso GALLETTI (C. F. GLLTMS79E21I726I) del Foro di Grosseto, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce e congiunta al presente atto, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0564-1881267 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasogalletti@pec.ordineavvocatigrosseto.com

contro

FALZEA Bruno (C. F. FLZBRN56B08H224A) nata a Reggio Calabria il 08.2.56 e residente in Grosseto Via Mozart n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica SOLARO (C. F. SLRJSC76C62C773W) ed elett.te dom. to in Civitavecchia, Via Doria n. 24

* * *

Si costituisce con il presente atto il Comune di Grosseto, come in epigrafe rappresentato e difeso, il quale si oppone all'accoglimento dell'appello e di tutte le domande *ex adverso* formulate per i seguenti

MOTIVI

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'appellante ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa per cui è causa e, pertanto, non si sussistono le ragioni per procedere alla sospensione della esecutività della sentenza.

SULLA ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Controparte lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe omissis di ricostruire il sinistro e valutare le risultanze istruttorie indotte dalla parte oggi appellante,



avendo, invece, fatto come propria la dinamica del sinistro ricostruita dalla Polizia Municipale.

Tale censura, per quanto riguarda la omessa ricostruzione del fatto da parte del Giudice di Pace, è infondata e, per quanto riguarda la sedicente omessa valutazione degli elementi istruttori introdotti nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, infondata e persino contraria alla Giurisprudenza di legittimità.

Per quanto, infatti, riguarda la ricostruzione del fatto essa è analiticamente compiuta a pagina 6 della sentenza ove si legge *“come risulta dallo schizzo planimetrico agli atti, ove il presunto punto d’urto è stato indicato al centro della rotatoria, nel momento in cui il veicolo condotto dal ricorrente stava per immettersi nella rotatoria, il veicolo Kia Rio si trovava già da tempo a circolare – con diritto di precedenza – sulla rotatoria e non potrebbe essere diversamente vista la distanza tra via Bulgaria (da dove proveniva la Kia Rio) e via Monte Rosa (da cui proveniva il veicolo condotto dal ricorrente), posto che, peraltro, la circolazione nell’anello deve avvenire sempre su una sola corsia di accomodamento.*

Tale circostanza è stata ribadita anche dall’Agente escusso il quale ha ricostruito la dinamica del sinistro nei termini di cui sopra”

Ma non solo.

Il Giudice di Pace ha anche motivato che la sanzione elevata sarebbe ugualmente legittima anche *“ove l’urto fosse riconducibile a colpa di entrambi i conducenti posto che si verte in materia di violazioni al cds”* e la circostanza che il teste PIETROCOLA non abbia visto la Kia Rio non esclude che essa era ugualmente nella rotatoria.

Ciò posto si evidenzia che ai fini d'una corretta decisione, il Giudice, lungi dall'essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, o a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, è, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione



degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ne deriva che la doglianza avversaria secondo cui il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto delle proprie allegazioni è infondata.

Semmai controparte avrebbe dovuto censurare la ricostruzione del fatto operata dal Giudice, invocando i criteri ermeneutici delle risultanze istruttorie previste dal codice di rito ma non ha formulato questa censura.

Quanto al teste PIETROCOLA si evidenzia, ad ulteriore sostegno della motivazione del Giudice di prime cure, si evidenzia come il medesimo nel corso dell'escussione ha dichiarato di aver visto, al momento dell'urto, l'azionamento dei comandi (che notoriamente si trovano nella parte bassa dell'autovettura) da parte del Sig. FALZEA.

E', quindi, evidente che in quel momento il passeggero, il teste PIETROCOLA guardava in basso e non poteva vedere (né era tenuto a farlo) quello che succedeva lungo la strada.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

SULLA ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (QUALE?)

Non è vero che la sentenza sia priva degli elementi di causa.

Dopo una esaustiva ricostruzione in diritto, infatti, a pagina 5 il Giudice di primo grado indica gli elementi istruttori e a pagina 6 ricostruisce il fatto e conclude per la affermazione della responsabilità amministrativa del Sig. FALZEA.

La circostanza che la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti verbalizzanti non goda di fede privilegiata (anche se ciò non è vero per gli accertamenti compiuti in ordine alla trascrizione delle dichiarazioni degli astanti, il rilievo di tracce di frenata, etc...) non esclude che essa sia prova liberamente apprezzabile dal Giudice che, appunto in questi termini, l'ha valutata ed ha l'ha ritenuta fondata. Quanto alla sedicente contraddittorietà del verbale per la mancata indicazione di testimoni la censura è ingenerosa verso l'operato della P. M. ed infondata.

La presenza del passeggero PIETROCOLA con tanto di relative generalità, infatti, è segnalato nella parte iniziale del verbale tra "veicoli e persone coinvolte" nel veicolo A.



Quindi non è vero che il verbale sarebbe privo di tale affermazione.

SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE

La affermazione – che conduce alla conferma della sanzione elevata - del Giudice di prime cure secondo cui *“il veicolo Kia Rio si trovava già da tempo a circolare – con diritto di precedenza – sulla rotatoria”* al momento della immissione del Sig. FALZEA nella rotatoria medesima, è sinteticamente ma ineccepibilmente motivato con il ragionamento – espresso dal Giudicante – secondo cui *“non potrebbe essere diversamente vista la distanza tra via Bulgaria (da dove proveniva la Kia Rio) e via Monte Rosa (da cui proveniva il veicolo condotto dal ricorrente), posto che, peraltro, la circolazione nell’anello deve avvenire sempre su una sola corsia di accomodamento”*.

E tale affermazione è confermata pienamente dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale che ha rilevato come il veicolo condotto dal Sig FALZEA, al momento dell’urto, aveva percorso 10,30 metri mentre la KIA Rio ben 20,60 metri e le tracce di frenata rinvenute sono riconducibili al veicolo dell’appellante.

Se poi a ciò aggiungiamo che non è stata rilevata (né allegata) una eccessiva velocità da parte della Kia Rio non potrà che conseguirsi la conferma della ricostruzione del sinistro operata dalla Polizia Municipale e ritenuta fondata dal Giudicante.

SULLA MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU

Si premette che la CTU è uno strumento istruttorio del Giudice e non a disposizione della parte che non può invocarla per supplire alle proprie carenze di allegazione e prova.

Peraltro l’istruttoria è stata completa ed esaustiva né risulta (salvo miglior verifica del verbale che ad oggi non si è potuto esaminare) che controparte in sede di precisazione delle conclusioni abbia reiterato l’istanza di CTU da cui, quindi, sarebbe anche decaduta.

La testimonianza della Signora LITWIN è stata rituale e, d’altra parte, se ella era interessata a ben vedere lo era anche il teste PIETROCOLA (ex plurimis Cass. 17 luglio 2019, n. 19121).



P. Q. M.

*Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria ed avversa istanza, anche
incidentale ed istruttoria disattesa, respingere la richiesta di CTU nonchè
l'appello proposto dal Sig. Bruno FALZEA siccome infondato.*

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si produce copia del fascicolo di primo grado.

Grosseto, li 28.11.23

Avv. Tommaso GALLETTI

